

# Ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena

del 25 giugno 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura,  
*ordina:*

## **Art. 1** Progetti innovativi di valorizzazione della lana di pecora

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, possono essere versati contributi per progetti innovativi che prevedono una valorizzazione ecologica ed economica della lana in Svizzera.

<sup>2</sup> I contributi sono versati, su richiesta, all'istituzione responsabile durante al massimo 3 anni se le fasi di valorizzazione previste nel progetto sono armonizzate tra di loro.

<sup>3</sup> Il contributo ammonta al massimo all'80 per cento dei costi computabili per la realizzazione di un progetto.

## **Art. 2** Contributi per la valorizzazione della lana di pecora indigena

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, possono essere versati contributi pari al massimo a 600 000 franchi all'anno per la valorizzazione della lana prodotta in Svizzera. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina l'importo in proporzione ai contributi di cui all'articolo 1.

<sup>2</sup> I contributi sono versati soltanto a organizzazioni che:

- a. sono concepite quali organizzazioni di mutua assistenza e si compongono di allevatori di pecore e valorizzatori;
- b. hanno personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- c. effettuano in Svizzera almeno la cernita, il lavaggio e la consegna della lana raccolta per la trasformazione in prodotti finiti; la lana cernita può essere lavata all'estero da terzi incaricati.

<sup>3</sup> Il contributo ammonta a 2 franchi per chilogrammo di lana cernita, lavata e consegnata per la trasformazione in prodotti finiti. Esso è ridotto in maniera corrispondente qualora l'importo massimo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente.

RS 916.361

<sup>1</sup> RS 910.1

**Art. 3** Domande

<sup>1</sup> Le domande di contributo devono essere presentate all'UFAG mediante il modulo previsto a tale scopo.

<sup>2</sup> Si applicano i termini seguenti:

- a. per le domande di contributo di cui all'articolo 1: entro il 31 ottobre dell'anno civile precedente;
- b. per le domande di contributo di cui all'articolo 2:
  1. per la tosatura primaverile: entro il 15 novembre dell'anno civile,
  2. per la tosatura autunnale: entro il 15 maggio dell'anno civile successivo.

<sup>3</sup> Se vanno versati acconti per i contributi in virtù dell'articolo 2, con la domanda deve essere indicata la quantità di lana che sarà presumibilmente prodotta con la prossima tosatura.

**Art. 4** Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFAG esegue la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Versa gli acconti per i contributi di cui:

- a. all'articolo 1;
- b. all'articolo 2 per la quantità di lana che sarà presumibilmente prodotta.

**Art. 5** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>2</sup> sulla valorizzazione della lana di pecora indigena è abrogata.

**Art. 6** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> La tosatura autunnale 2008 è conteggiata secondo il diritto previgente. Le domande devono essere presentate all'UFAG entro il 15 maggio 2009.

<sup>2</sup> Le domande di contributo di cui all'articolo 1 per l'anno civile 2009 devono essere presentate all'UFAG entro il 31 gennaio 2009.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>2</sup> RU 2003 4943